

Prog. n. 146/2011

Pg. n.: 81156/2011

Data Seduta: 19/04/2011

Data inizio vigore: 01/05/2011

**COMUNE DI BOLOGNA
AREA VIVIBILITA' URBANA**

REGOLAMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE

TITOLO I – ASPETTI GENERALI -

CAPO I - DEFINIZIONI

- ART. 1 OGGETTO
- ART. 2 DEFINIZIONI
- ART. 3 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 4 ORARI
- ART. 5 RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE
- ART. 6 OBBLIGO DI ESIBIRE L'AUTORIZZAZIONE
- ART. 7 AUTORIZZAZIONE CON POSTEGGIO

CAPO III – AREE DESTINATE A MERCATI E FIERE

- ART. 8 PIANO DELLE AREE
- ART. 9 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE COMMERCIALE

TITOLO II – MERCATI -

- ART. 10 CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI
- ART. 11 MERCATI STRAORDINARI E SPERIMENTALI
- ART. 12 DISPOSIZIONI GENERALI SUL POSTEGGIO
- ART. 13 AMMISSIONE AL POSTEGGIO ASSEGNATO
- ART. 14 POSTEGGI LIBERI
- ART. 15 DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGI LIBERI
- ART. 16 ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI LIBERI
- ART. 17 SPOSTAMENTI DI POSTEGGIO PER MIGLIORIA
- ART. 18 RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
- ART. 19 SCAMBIO CONSENSUALE DEI POSTEGGI
- ART. 20 AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO
- ART. 21 SPOSTAMENTO TEMPORANEO DI POSTEGGIO, MERCATO O FIERA ART.
- 22 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

CAPO I – SUBINGRESSO

- ART. 23 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBINGRESSO

CAPO II – FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

- ART. 24 GESTIONE DEL REGISTRO DELLE PRESENZE
- ART. 25 ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI LIBERI - SPUNTA
- ART. 26 STRUTTURA DI VENDITA
- ART. 27 CIRCOLAZIONE E SOSTA NELLE AREE DI MERCATO
- ART. 28 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ACCESSORI
- ART. 29 COMITATO DI MERCATO

TITOLO III – FIERE

- ART 30 CLASSIFICAZIONE DELLE FIERE
- ART 31 FIERE STRAORDINARIE

CAPO I - FIERE ORDINARIE E A MERCEOLOGIA ESCLUSIVA

ART. 32 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

ART. 33 ASSEGNAZIONE POSTEGGI NON ASSEGNATI

ART. 34 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON OCCUPATI – SPUNTA -

ART. 35 DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE PRESENZE DEGLI OPERATORI NON TITOLARI DI POSTEGGIO.

ART. 36 RILEVAZIONE DELLE PRESENZE E DELLE ASSENZE.

ART. 37 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 38 APPLICABILITA' ALTRE DISPOSIZIONI

TITOLO IV – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 39 DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 40 AREE INTERDETTE

TITOLO V – SANZIONI

ART. 41 SANZIONI PECUNIARIE

ART. 42 CONFISCA MERCE

ART. 43 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ATTIVITA' DI VENDITA

TITOLO VI – MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

ART. 44 MANIFESTAZIONI VARIE

ART. 45 ATTIVITA' DI VENDITA AMMESSE SU AREA PUBBLICA.

ART. 46 COMMERCIO DI COSE USATE

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 47 RINVII AD ALTRI REGOLAMENTI

ART. 48 ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

TITOLO I – ASPETTI GENERALI -

CAPO I - DEFINIZIONI

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi della normativa e degli strumenti urbanistici vigenti perseguendo:
 - la qualificazione di mercati e fiere, al fine di favorire la realizzazione di una equilibrata rete distributiva, da realizzarsi anche attraverso la sperimentazione di nuovi mercati e fiere;
 - la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;
 - la riqualificazione urbana e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche in relazione alle infrastrutture ed alle esigenze igienico-sanitario;
 - una logistica dei mercati e delle fiere idonea e sinergica rispetto alle altre esigenze cittadine.

ART. 2 DEFINIZIONI.

1. Ai fini del presente regolamento si intende con :

- a) **COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE** : l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- b) **AUTORIZZAZIONE DI TIPO A**: Autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, rilasciata congiuntamente alla concessione del relativo posteggio.
- c) **AUTORIZZAZIONE DI TIPO B**: Autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, rilasciata dal Comune in cui l'operatore intende avviare l'attività.
- d) **MERCATO**: Area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività, per uno o più giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di servizi pubblici.
- e) **FIERA**: Manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi, festività.
- f) **AREE PUBBLICHE**: Strade, Canali, Piazze, comprese quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

- g) **POSTEGGIO:** Porzione di area pubblica, o privata gravata da servitù di uso pubblico, oggetto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
- h) **POSTEGGI ISOLATI:** Posteggi che, localizzati in vari punti del territorio comunale, non fanno parte di alcun mercato.
- i) **ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO:** Procedimento per individuare, in base ai criteri di legge come integrati dal presente regolamento, i soggetti a cui rilasciare la concessione per un posteggio.
- j) **AVVISO PUBBLICO O BANDO:** Atto del Dirigente competente, pubblicizzato nelle forme previste dalla legge e dal presente regolamento, con cui è resa nota la disponibilità di posteggi liberi ed in cui sono esplicitati i termini ed ogni altra modalità da osservare ai fini della presentazione della domanda di assegnazione.
- k) **DANTE CAUSA:** Soggetto che, nel caso di subentri, per primo ha avuto in titolarità l'azienda.
- l) **ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO:** comprende l'intera fascia oraria all'interno della quale svolgere sia le operazioni di allestimento/disallestimento sia le operazioni di vendita, ed è individuato dall'ordinanza sindacale sugli orari del commercio su aree pubbliche.
- m) **ORARIO DI VENDITA:** si intende la fascia oraria riservata alla vendita ricompresa nell'orario di funzionamento del mercato indicato nell'ordinanza sindacale.
- n) **SPUNTA:** Operazione con la quale nel mercato o fiera si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- o) **SPUNTISTA:** Operatore in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.
- p) **TRASFERIMENTO:** spostamento definitivo del mercato, o di parte del mercato, in altra sede.
- q) **SPOSTAMENTO TEMPORANEO:** Assegnazione temporanea di un posteggio diverso da quello oggetto di concessione.
- r) **SPOSTAMENTO PER MIGLIORIA:** Assegnazione di posteggi vacanti a favore di operatori titolari di concessione di posteggio sullo stesso mercato o fiera.
- s) **SETTORI MERCEOLOGICI:** Settori alimentare e non alimentare in riferimento ai quali può essere esercitata l'attività commerciale su area pubblica.

- t) **SPECIALIZZAZIONI MERCEOLOGICHE:** Tipologie merceologiche interne ai settori.
- u) **SUBINGRESSO:** si intende il trasferimento della proprietà o della gestione di una attività di commercio su area pubblica in forza di un valido contratto di trasferimento di proprietà o di gestione dell'azienda commerciale o del ramo d'azienda.
- v) **REINTESTAZIONE:** si intende la particolare ipotesi di subingresso che si verifica quando l'azienda o il ramo d'azienda rientra nella disponibilità del proprietario o del concedente, a cui consegue l'aggiornamento dei titoli autorizzativi e concessori.

ART. 3 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette di cui al successivo art. 40.
2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente del Settore competente con validità di 10 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 4 ORARI

1. Il Sindaco, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Regione, con propria ordinanza determina gli orari di funzionamento nei mercati e nelle fiere, gli orari di funzionamento delle attività di commercio su aree pubbliche, ivi comprese le giornate domenicali e festive in cui l'attività non può essere svolta e le deroghe consentite.
2. L'orario è comunque il medesimo per gli operatori di uno stesso mercato o fiera, a prescindere dalle merceologie trattate.

ART. 5 RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE

1. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 comma 16 del D.Lgs. 114/1998, il termine per la formazione del silenzio - assenso è fissato al novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento di regolare domanda di autorizzazione, salvo diverse disposizioni.
2. Il mancato ritiro del titolo autorizzatorio e dell'eventuale concessione di suolo pubblico comporta, decorsi inutilmente 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di ritiro o dall'avvenuta notifica in caso di mancato recapito dell'avviso, l'automatica decadenza

della eventuale concessione e la revoca dell'autorizzazione.

3. La disposizione di cui al comma precedente opera anche in caso di mancato ritiro dell'autorizzazione e della relativa concessione a seguito di subingresso in attività preesistente ed opera nei confronti del gestore dell'azienda, salva la facoltà di reintestazione dell'autorizzazione da parte del proprietario non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.
4. Il rilascio dei predetti titoli autorizzatori determina, automaticamente, l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione dei posteggi, anche qualora il titolo non venga ritirato.
E' fatto obbligo all'operatore titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di richiedere al Comune di rilascio entro 30 giorni, l'aggiornamento dei titoli autorizzativi in suo possesso nel caso di variazione di residenza o di sede legale.
5. Il Settore competente verifica la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio del titolo.

ART. 6 OBBLIGO DI ESIBIRE L'AUTORIZZAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge Regionale n. 12/99, è fatto obbligo di esibire il titolo autorizzatorio e l'eventuale concessione in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
2. Nel caso di subingresso per trasferimento di proprietà o gestione d'azienda, fino al rilascio del nuovo titolo autorizzatorio e della concessione è fatto obbligo di esibire l'avvenuta richiesta di subingresso protocollata o con la ricevuta di avvenuta protocollazione.
3. L'operatore in concessione decennale deve esporre, in luogo ben visibile agli organi di controllo, una targa di dimensioni pari ad un foglio di formato A4, con indicato il proprio nominativo o ragione sociale, numero di iscrizione ai Registri della Camera di Commercio e Partita I.v.a., il numero di protocollo generale della concessione e del titolo autorizzatorio, il numero di posteggio ed eventualmente il settore merceologico.

ART. 7 AUTORIZZAZIONE CON POSTEGGIO

1. Nei mercati ogni autorizzazione di tipo A) riguarda un singolo posteggio per ogni singolo giorno, ad eccezione del Mercato Turno Giornaliero, del Mercato Stagionale Posteggi Temporanei e del Mercato Giornaliero Periferico.
2. L'autorizzazione di tipo A) è rilasciata congiuntamente all'atto di concessione del posteggio e la validità dell'una è condizione per la validità dell'altro.
3. Nei mercati con strutture fisse l'autorizzazione di tipo A) riguarda tutti i giorni in cui si esercita l'attività.
4. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale può avvenire solo a favore di

operatori in possesso dei requisiti previsti dalla legge e, qualora già titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, con iscrizione valida presso i Registri della Camera di Commercio.

CAPO III – AREE DESTINATE A MERCATI E FIERE

ART. 8 PIANO DELLE AREE

1. In attuazione dell'articolo 7 della Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12, il Consiglio Comunale, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, definisce, in apposito Piano, le aree ed il numero dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, nonché le eventuali caratteristiche delle strutture di vendita al fine di garantire omogeneità e compatibilità con il decoro urbano .
2. Nell'ambito della predetta pianificazione generale effettuata dal Consiglio, l'istituzione o soppressione di nuove aree mercatali sperimentali o fiere straordinarie, il raggruppamento in aree mercatali di attività isolate, ogni altra modificazione dei posteggi e delle giornate di vendita, nonché l'individuazione di nuove aree inibite al commercio su aree pubbliche, sono approvati, con deliberazione di Giunta, sentiti i Settori competenti ed i Quartieri interessati, nonché le associazioni degli operatori e dei consumatori più rappresentative al livello regionale.
3. Il trasferimento dei posteggi dovuto a motivi di pubblico interesse è attuato, nelle more della modifica al Piano delle Aree, con determinazione del Direttore del Settore competente, sentiti i Settori/Quartieri interessati, .
4. In attuazione dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dell'articolo 7 della Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12, per motivi di tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale è vietata l'istituzione di nuovi posteggi per il commercio su aree pubbliche nelle vie Irnerio, Indipendenza, Rizzoli, Orefici, Ugo Bassi, Marconi (fino all'incrocio con Piazza dei Martiri, quest'ultima esclusa), nonché nelle piazze XX Settembre e Minghetti.
5. Nei casi di trasferimento del mercato, nonché nei casi di trasferimento parziale, ristrutturazione, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi si procede a standardizzare/omogeneizzare le dimensioni e i settori merceologici dei posteggi, nonché a prescrivere particolari caratteristiche delle strutture al fine di garantire la qualità ed il decoro.

ART. 9 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE COMMERCIALE.

1. La Giunta comunale, su proposta del Settore competente e sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, individua altresì le aree mercatali e quelle dedicate alle fiere che prioritariamente necessitano di interventi di valorizzazione commerciale, anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge Regionale 10 dicembre 1997, n. 41.
2. In presenza di aree mercatali che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria e/o presentano problemi di tenuta commerciale, il Settore competente può

disporre in via prioritaria il trasferimento degli operatori dello stesso nei posteggi liberi in altri mercati, prima di effettuare gli spostamenti per miglioria di cui all'art. 17, utilizzando la graduatoria predisposta nel rispetto dei criteri di cui al punto 7, lettere a) e c) della deliberazione di Giunta Regionale 26 luglio 1999, n. 1368 .

TITOLO II – MERCATI -

ART. 10 CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI

1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono classificati sulla base delle definizioni di cui all'art. 6 comma 1, della legge regionale n. 12 del 25 giugno 1999, così come ulteriormente specificato al successivo comma 2.
2. I mercati sono così classificati:
 - **Mercati ordinari**, quando non vi sono limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2% dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche.
 - **Mercati a merceologia esclusiva** quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - per il medesimo settore merceologico;
 - per specializzazioni merceologiche;
 - per settori e specializzazioni merceologiche.
 - **Mercati straordinari** quando il mercato, pur mantenendo la medesima tipologia ed area, si tiene in giorni diversi da quelli normalmente previsti.
 - **Mercati sperimentali** quando non è previsto che si svolgano per un periodo superiore ai due anni con le stesse modalità, in concomitanza ad esigenze particolari di rivitalizzazione dell'area e riqualificazione dell'offerta commerciale.

ART. 11 MERCATI STRAORDINARI E SPERIMENTALI

1. I mercati straordinari sono istituiti con deliberazione di Giunta Comunale, sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, su iniziativa dell'Amministrazione Comunale in occasione di particolari e straordinarie circostanze. Il calendario di questi Mercati deve essere reso noto agli operatori interessati mediante affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web del Comune di Bologna entro il 30 novembre dell'anno precedente.
2. I mercati sperimentali sono istituiti con deliberazione di Giunta Comunale e con medesimo atto possono essere prorogati previa valutazione degli esiti della sperimentazione per quanto riguarda l'impatto sul tessuto commerciale, il gradimento ed il livello di riqualificazione e di valorizzazione dell'area prodotta dal mercato. In caso di superamento delle edizioni previste dall'atto di Giunta, si applicano integralmente le disposizioni di cui agli articoli 15 e seguenti.

3. Nei mercati sperimentali l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art. 25.

ART. 12 DISPOSIZIONI GENERALI SUL POSTEGGIO

1. Fatti salvi i diritti acquisiti, lo stesso soggetto non può essere titolare, in qualità di proprietario o di gestore della relativa azienda, di più di due posteggi sullo stesso mercato.
2. Il concessionario non può dividere il proprio posteggio con altri, neppure provvisoriamente né transitoriamente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 41 comma 3.
3. E' vietato lo scambio di posteggi tra concessionari, al di fuori di quanto previsto dal successivo art.19.

ART. 13 AMMISSIONE AL POSTEGGIO ASSEGNATO

1. L'operatore titolare di concessione decennale per essere ammesso al posteggio assegnato dovrà esibire al personale dell'Amministrazione comunale preposto al controllo l'autorizzazione al commercio su Aree Pubbliche in originale, l'eventuale originale della concessione decennale di posteggio e dovrà comunque potere dimostrare l'avvenuto pagamento dei canoni ed oneri dovuti.
2. Nel caso di subingresso l'operatore titolare di concessione decennale dovrà altresì esibire oltre alla documentazione di cui al comma 1, anche la richiesta di iscrizione in Camera di Commercio.
3. Gli operatori non titolari di concessione decennale di posteggio, che sono ammessi al posteggio previo l'espletamento delle operazioni di spunta, sono tenuti ad effettuare il pagamento dei canoni ed oneri dovuti secondo quanto previsto dai vigenti Regolamenti.

ART. 14 POSTEGGI LIBERI

1. Sono assegnati sulla base della normativa vigente e di quanto stabilito nell'ambito del presente regolamento i posteggi che si rendono disponibili:
 - a) per incremento del numero di posteggi di un mercato;
 - b) per istituzione di un nuovo mercato;
 - c) per revoca degli atti di concessione dei posteggi;
 - d) per rinuncia del titolare.
2. Prima di procedere ad assegnare mediante Bando Pubblico i posteggi liberi, l'Amministrazione valuta l'opportunità di mantenimento in essere degli stessi,

consentendo nel frattempo che vengano assegnati con la procedura di spunta in occasione di ciascuna giornata di mercato.

3. L'assegnazione dei posteggi avviene:
 - previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui al successivo art.17 e degli spostamenti nei casi di cui all'art. 9;
 - nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;
4. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota dall'Amministrazione comunale a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, e con Bando Pubblico in cui sono esplicitati i termini ed ogni altra modalità da osservare ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.
5. Il Bando Pubblico relativo all'assegnazione di posteggi liberi emesso dall'Amministrazione comunale è reso noto mediante esposizione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito web del Comune di Bologna ed in ogni altro luogo pubblico ritenuto utile allo scopo.

ART. 15 DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGI LIBERI

1. La domanda per la concessione dei posteggi (di seguito denominata domanda) è ritenuta valida se predisposta secondo quanto indicato nell'avviso pubblico di cui all'articolo precedente e comunque:
 - se inviata all'Amministrazione comunale nei 30 giorni successivi alla pubblicazione sul BUR dell'elenco dei posteggi liberi; se il trentesimo giorno è festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo. Ai fini della presentazione nei termini fa fede la data di spedizione della raccomandata, la data in cui il fax è pervenuto o la data del protocollo se la domanda viene consegnata personalmente;
 - può riferirsi ad un unico posteggio per mercato;
 - può contenere indicazioni circa l'identificazione del posteggio preferito fino ad un numero massimo indicato nel Bando;
 - deve indicare il settore o la specializzazione prescelta, per ogni singolo mercato qualora l'avviso pubblico si riferisca a mercati organizzati in settori o specializzazioni merceologiche.
2. La domanda presentata da un operatore già titolare di due posteggi, in qualità di proprietario o di gestore delle relative aziende, ossia del numero massimo consentito nello stesso mercato, è dichiarata irricevibile e non vi sarà dato seguito.

ART. 16 ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI LIBERI

1. L'assegnazione dei posteggi liberi in concessione decennale è effettuata sulla base di una graduatoria ottenuta applicando nell'ordine i criteri definiti al punto 2, lettera c) della deliberazione di Giunta Regionale 26 luglio 1999, n. 1368, ossia:
 - maggior numero di presenze maturate nel mercato fino alla data di pubblicazione sul BUR dei posteggi disponibili e riferibili ad un'unica autorizzazione;

- in caso di parità di presenze, maggiore anzianità d'azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato, in attuazione delle normative vigenti;

in caso di ulteriore parità saranno privilegiati gli operatori:

- con il minore numero di posteggi nell'ambito dei mercati che si svolgono nel Comune, da verificare sulla base dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;
- sprovvisti di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, da verificare sulla base dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;
- la cui domanda risulti spedita, o ricevuta via fax o consegnata per prima;
- in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio fra gli operatori interessati.

2. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi isolati, si procede alla formulazione di un'unica graduatoria ed alla conseguente assegnazione di un unico posteggio per ogni richiedente avente diritto.

2bis Non si fa luogo ad assegnazione a favore di operatori che non risultino in regola con le disposizioni di cui alla L.R. 1/2011 sul DURC, con il pagamento dei canoni e tributi comunali per lo svolgimento del commercio su area pubblica o con il pagamento di sanzioni amministrative riguardanti l'esercizio del commercio su area pubblica nel territorio comunale, per le quali sia stata emessa ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81.

3. Per l'assegnazione dei posteggi si terrà conto, nel rispetto della graduatoria formulata, delle preferenze indicate nella domanda; in assenza di indicazione o qualora i posteggi indicati in preferenza siano stati assegnati agli operatori che precedono in graduatoria, l'assegnazione verrà effettuata d'ufficio.

4. L'assegnazione dei posteggi disponibili è da riferirsi ad un solo posteggio per ogni avviso pubblico in ogni mercato.

5. Per i mercati ed i posteggi specializzati l'assegnazione potrà avvenire, nel rispetto della graduatoria, solo a favore di operatori che nella domanda abbiano indicato la medesima specializzazione merceologica.

6. Le presenze maturate nel mercato alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi liberi, e che consentono di ottenere una concessione di posteggio, sono azzerate all'atto di rilascio della autorizzazione di tipo A.

7. L'anzianità di presenza viene azzerata anche nel caso in cui, pur essendosi utilmente collocato in graduatoria, l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio.

ART. 17 SPOSTAMENTI DI POSTEGGIO PER MIGLIORIA

1. L'Amministrazione comunale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 comma 2, prima di espletare la procedura per l'assegnazione dei posteggi disponibili provvede all'esame delle istanze di spostamento di posteggio per miglioria, riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato.

2. Le istanze di spostamento di posteggio per miglitoria possono essere presentate dal 15 novembre al 15 dicembre e dal 15 maggio al 15 giugno di ogni anno. Le domande pervenute in periodi diversi rispetto a quelli sopra indicati sono respinte.
3. I posteggi liberi sono assegnati ai richiedenti ordinati secondo la graduatoria predisposta in base ai criteri di cui al punto 7, lettere a) e c) della deliberazione di Giunta Regionale 26 luglio 1999, n. 1368, così integrati:
 - precedenza nell'arrivo della domanda in base al numero di Protocollo generale assegnato alla stessa;
 - anzianità di iscrizione del richiedente desumibile dai Registri della Camera di Commercio;
 - in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.
4. I posteggi che si rendono liberi in virtù delle miglitorie attuate sono assegnati ad altri operatori richiedenti secondo il normale ordine di graduatoria; esaurita la graduatoria di cui al comma 3 i posteggi sono assegnabili secondo le procedure ordinarie.
5. Le opzioni di posteggio attuate per miglitoria, una volta concesse all'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari .
6. Gli spostamenti di posteggio per miglitoria comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio.
7. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.

ART. 18 RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi, a favore degli operatori che già ne sono concessionari nei seguenti casi:
 - a) trasferimento del mercato in altra sede;
 - b) trasferimento parziale del mercato, qualora sia interessato un numero di posteggi superiore:
 - al 25% dei posteggi complessivi in mercati o fiere aventi fino a 100 posteggi;
 - al 40% dei posteggi complessivi in mercati o fiere aventi più di 100 posteggi.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sulla base della graduatoria stilata secondo i criteri di cui al punto 7, lettere a) e c), della deliberazione di Giunta Regionale 26 luglio 1999, n. 1368, così integrati in caso di parità:
 - maggiore anzianità d'azienda desumibile dall'iscrizione ai Registri della Camera di Commercio per l'operatore in attività.
 - in caso di ulteriore parità si andrà a sorteggio.

3. Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento permanente sia percentualmente pari od inferiore a quello previsto al precedente comma 1, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi da trasferire.
4. Nell'ambito delle procedure per la riassegnazione dei posteggi gli operatori sono ordinati:
 - a) secondo una graduatoria unica per i mercati ordinari totalmente sprovvisti di posteggi a specializzazione merceologica;
 - b) secondo una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico e per specializzazione merceologica, in tutti gli altri casi.
5. La procedura di riassegnazione dei posteggi di cui al presente articolo non si applica in caso di spostamento temporaneo, modifica delle dimensioni lineari dei posteggi, di riduzione o ampliamento delle superfici occupate, di riposizionamento dei posteggi nell'ambito della stessa area, finalizzati ad esigenze di migliore funzionalità del mercato, salvo che non sia diversamente stabilito con apposito provvedimento formale

ART. 19 SCAMBIO CONSENSUALE DEI POSTEGGI

1. E' ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi secondo le modalità stabilite al punto 2, lettera h) della deliberazione di Giunta Regionale 26 luglio 1999, n. 1368, e nel rispetto delle condizioni stabilite ai successivi commi 2 e 4.
2. Lo scambio consensuale dei posteggi non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione.
3. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.
4. Lo scambio consensuale dei posteggi può avere luogo solo successivamente alla revoca del titolo concessorio originario ed al rilascio del nuovo titolo.
5. Gli spostamenti di posteggio per scambio consensuale comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio.

ART. 20 AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO

1. L'ampliamento di posteggio è ammesso, previa positiva verifica di fattibilità tecnica e purché l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità anche pedonale, accessibilità e sicurezza nell'area del mercato, nei seguenti casi:
 - a) su richiesta dell'operatore interessato a seguito dell'acquisizione di posteggio contiguo (o nel caso in cui il posteggio risulti già di proprietà), qualora contestualmente alla domanda di ampliamento renda al Comune l'autorizzazione e la concessione di un posteggio. Il Comune pertanto riduce i posteggi in organico;
 - b) su richiesta degli interessati a seguito di costituzione, da parte di due o più operatori, di un nuovo soggetto giuridico di tipo societario nel quale vengono conferiti i rispettivi rami d'azienda, ed al quale sono rilasciate una nuova

autorizzazione e concessione previa cessazione di quelle precedentemente conferite. E' fatto salvo che in quest'ultimo caso sia comunque rispettato il limite di due posteggi.

2. L'ampliamento di posteggio è ammesso purché la dimensione del posteggio così ottenuto non superi il limite di 80 mq, così come previsto al punto 2, lettera i) della deliberazione di Giunta Regionale 26 luglio 1999, n. 1368 e non ecceda la superficie del posteggio o dei posteggi rinunciati.
3. L'ampliamento non è ammissibile nell'ipotesi di posteggi a merceologia esclusiva diversa.
4. L'ampliamento del posteggio può essere inoltre concesso su richiesta dell'operatore purché l'ampliamento non sia superiore al 15% della superficie del posteggio oggetto di concessione e purché l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità anche pedonale, accessibilità e sicurezza nell'area.

ART. 21 SPOSTAMENTO TEMPORANEO DI POSTEGGIO, MERCATO O FIERA

1. Il Settore competente, in presenza di esigenze particolari e contingenti che impediscono l'utilizzo del posteggio, mercato o fiera, può disporre che vengano occupati spazi diversi da quelli assegnati.
2. L'assegnazione temporanea, ed il ripristino del posteggio originario, cessa con atto espresso del Settore competente o alla scadenza indicata nell'atto di spostamento.

ART. 22 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata, a seguito di rilascio di concessione ad occupare suolo pubblico, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della Legge Regionale 25 giugno 1999, n.12, applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggior numero di presenze maturate nel mercato , sempreché rilevate o documentabili dall'interessato;
 - b) maggiore anzianità di attività dell'operatore, da intendersi come periodo di validità ininterrotto dell'abilitazione a vendere presso il proprio fondo o in altro luogo la propria produzione agricola, desumibile dalla data di iscrizione al Registro delle imprese agricole presso la Camera di Commercio per l'attività agricola, con la modalità dell'autocertificazione;in caso di parità si procede a sorteggio.
2. La disponibilità dei posteggi è resa nota dall'Amministrazione comunale a mezzo di affissione all'Albo Pretorio ed in ogni altro luogo pubblico ritenuto utile allo scopo.
3. Si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 15 per la domanda di assegnazione del posteggio.
4. Le domande presentate da produttori agricoli già titolari di un posteggio nell'ambito

dello stesso mercato sono dichiarate irricevibili e ad esse non verrà dato seguito.

5. L'assegnazione dei posteggi che si rendono disponibili:
 - a) per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato;
 - b) a seguito di istituzione di un nuovo mercato;
 - c) per revoca del titolo;
 - d) per rinuncia del titolareè effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo, fermo restando il limite di cui al precedente comma 4.
6. L'assegnazione di posteggi temporaneamente non occupati per assenza del titolare avviene giornalmente sulla base dei criteri stabiliti al precedente comma 1 e nel rispetto del limite numerico stabilito al comma 4.
7. Gli spostamenti per miglioria riferibili ai posteggi riservati ai produttori agricoli, sono effettuati in via diretta, su richiesta del soggetto interessato, applicandosi, in caso di domande concorrenti, i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità di mercato;
 - b) ordine cronologico di presentazione delle domande.

CAPO I – SUBINGRESSO

ART. 23 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBINGRESSO

1. Nel caso di cessione a terzi, in proprietà o gestione, dell'azienda o del ramo di azienda relativa al posteggio, il subentrante deve richiedere al Settore competente il rilascio di una nuova autorizzazione amministrativa e concessione in continuità con la precedente.
2. La richiesta di subingresso deve essere presentata entro 5 giorni dalla data di decorrenza della cessione in proprietà, affitto o gestione dell'azienda, e comunque prima dello svolgimento dell'attività sul posteggio.
3. In caso di subingresso presentato oltre i termini di cui al comma precedente, sia l'operatore cedente che il subentrante sono considerati assenti anche ai fini della revoca.
4. In caso di subingresso il richiedente subentra nelle restanti annualità della concessione originale, il cui contenuto e le cui prescrizioni sono integralmente riportate nella nuova concessione.
5. Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione d'azienda, è consentita la continuazione dell'attività, sempreché:
 - Il subentrante abbia provveduto, al fine del rilascio di nuovo titolo autorizzatorio, a presentare la richiesta di subingresso, ed esibisca la ricevuta di avvenuta protocollazione rilasciata dal Settore Competente;
 - Il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e sia in regola con le disposizioni previste dalla

L.R. 1/2011 sul DURC;

- Venga posta in vendita merce appartenente alla medesima merceologia, nel caso di cessione di azienda relativa ad un posteggio a merceologia esclusiva. Nel caso di subingresso in un posteggio nei mercati dell'antiquariato deve essere allegata alla richiesta di subingresso idonea documentazione fotografica relativa al tipo di merce posta in vendita;
- Il cedente, ai sensi del Regolamento del canone per l'occupazione su aree pubbliche, sia in regola con pagamento dei canoni e tributi locali;
- Il subentrante dichiararsi di essere iscritto ai registri della Camera di Commercio o di provvedere ad iscriversi nei termini di legge;
- Non sia in corso un procedimento per la revoca o la sospensione del titolo autorizzatorio relativo al posteggio;
- Sia depositata l'autorizzazione o dichiarazione di inizio attività del cedente.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di reintestazione da parte del proprietario/affittuario alla scadenza dell'affitto/subaffitto o dell'affidamento in gestione a terzi, anche qualora la gestione o l'azienda vengano nuovamente concesse.

7. In caso di subingresso per causa di morte è consentito agli eredi in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a 12 mesi dalla data del decesso.

8. E' fatta salva la possibilità da parte degli eredi di comunicare, entro 60 giorni dal decesso, la sospensione dell'attività per un periodo massimo di 12 mesi per non incorrere nella maturazione delle assenze, o trasferire ad altri, anche prima del conseguimento degli eventuali requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda. Nel caso di trasferimento della sola gestione gli eredi dovranno comunque acquisire i requisiti professionali nel termine di 12 mesi dalla data del decesso pena la revoca dell'autorizzazione.

9. In caso di cessione di proprietà dell'azienda in costanza di affitto d'azienda o gestione affidata a terzi, l'acquirente è tenuto, entro 48 ore dalla cessione della proprietà o comunque nel primo entro il primo giorno lavorativo successivo, a presentare una comunicazione al Settore competente in cui dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e in regola con le disposizioni previste dalla L.R. 1/2011 sul DURC;
- di essere iscritto ai Registri della Camera di Commercio o di provvedere ad iscriversi nei termini di legge.

CAPO II – FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

ART. 24 GESTIONE DEL REGISTRO DELLE PRESENZE

1. Il Registro delle presenze è tenuto dal personale dell'Amministrazione comunale, anche in modalità telematica che:

- comunica con cadenza periodica al Settore competente il riepilogo delle assenze degli operatori assegnatari di posteggio;
 - aggiorna le graduatorie degli spuntisti dandone periodica informazione al Settore competente;
 - comunica al concessionario della riscossione, secondo le periodicità concordate ed in formato elettronico, l'elenco degli spuntisti.
2. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è obbligatoria la presenza del titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipologia A) rilasciata da un comune della Regione Emilia Romagna o di tipologia B), oppure, in alternativa, del collaboratore familiare, del preposto (solo in caso di società autorizzata alla vendita di prodotti del settore alimentare), del dipendente, del lavoratore occasionale, del co.co.pro, dell'associato in partecipazione agli utili, in ogni caso muniti di autorizzazione in originale su cui imputare le presenze. Le figure diverse dal titolare devono provare il loro stato con la consegna di dichiarazione del titolare nonché, per i collaboratori famigliari ed il preposto, l'esibizione di posizione INAIL, l'esibizione di contratto con marca da bollo con data certa per il lavoratore occasionale, e l'esibizione di contratto e posizioni INPS e INAIL per tutte le altre figure. E' altresì obbligatoria l'esistenza di una posizione attiva dell'impresa presso la Camera di Commercio, da autodichiarare con la modalità dell'autocertificazione.
 3. L'operatore assegnatario del posteggio di cui al comma precedente, che non provveda ad occuparlo entro l'orario d'inizio del mercato, o si allontani dallo stesso prima dell'orario di chiusura del mercato, o lo ceda impropriamente a terzi, così come previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera c), della Legge Regionale 25 giugno 1999, n.12, è considerato assente anche ai fini della revoca dell'autorizzazione.
 4. Si considera assente ai fini della revoca dell'autorizzazione l'operatore che risulta aver comunicato in Camera di Commercio la sospensione o la cancellazione dell'attività.
 5. Eventuali assenze dei titolari di posteggio o presenze di spuntisti verificatesi in occasione dell'effettuazione di mercati straordinari che non costituiscano recupero di mercati non svolti, non incidono sulla graduatoria delle presenze già maturata dagli interessati.
 6. Le assenze determinate da eventi naturali particolarmente avversi non sono considerate tali sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio nel mercato.
 7. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza, servizio militare e per impegni relativi a cariche elettive politiche e sindacali, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati e comunicati al Settore competente entro il trentesimo giorno successivo alla prima assenza. In caso di documentazione giustificativa presentata in ritardo, la giustificazione opera solo dalla data di presentazione e fino alla residua copertura fornita dal documento. In caso di assenze per malattia e gravidanza la certificazione medica deve indicare esplicitamente l'inabilità al lavoro ed il relativo periodo. Ulteriori cause di forza maggiore potranno essere valutate dal responsabile del procedimento purché supportate da adeguati documenti giustificativi.

8. Nel caso di società di persone con non più di due soci, l'assenza è giustificata anche nel caso in cui l'inabilità al lavoro riguarda il socio, purché l'altro componente della società giustifichi di volta in volta la sua personale impossibilità di presentarsi al mercato in quanto impegnato in altro mercato da indicare specificatamente con comunicazione al Settore competente entro il trentesimo giorno successivo alla prima assenza.

ART. 25 ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI LIBERI - SPUNTA –

1. Il presente articolo disciplina le modalità di assegnazione dei posteggi non occupati entro l'orario stabilito dall'ordinanza orari da parte degli assegnatari di posteggio, che vengono pertanto considerati assenti.
2. Il personale dell'Amministrazione comunale è responsabile delle operazioni di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi di cui al comma 1; l'inizio delle operazioni di spunta coincide con l'orario di inizio delle operazioni di vendita nel mercato stesso e non viene in ogni caso attuata più di una volta nell'arco della stessa giornata.
3. Il personale dell'Amministrazione comunale, prima delle operazioni di spunta, raccoglie le presenze degli operatori presentatisi all'orario di inizio e redige la graduatoria delle presenze; la graduatoria delle presenze e la spunta non devono in alcun caso includere operatori che all'inizio dell'orario di mercato non fossero presenti e che non fossero muniti della merce e dell'attrezzatura necessaria per esercitare l'attività di vendita.
4. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati per assenza del titolare o non ancora assegnati con concessione decennale nei mercati è effettuata fatta salva la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della Legge Regionale 25 giugno 1999, n.12, ed aggiornamenti successivi ai sensi del punto 7, lettera a), della deliberazione di Giunta Regionale n. 1368/99.
5. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati per assenza del titolare o non ancora assegnati con concessione decennale nei mercati avviene giornalmente sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lettera d) della deliberazione di Giunta Regionale 26 luglio 1999, n. 1368, privilegiando:
 - gli operatori con maggior numero di presenze maturate nel mercato, semprechè riferibili ad un'unica autorizzazione ;
 - in caso di parità di presenze, gli operatori con maggiore anzianità d'azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;
 - in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.
6. Sono altresì assegnati ai sensi del comma precedente anche i posteggi oggetto di concessione automaticamente decaduta ai sensi del Regolamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico.
7. Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati gli operatori sprovvisti dell'autorizzazione in originale.

8. L'operatore spuntista, anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria può ottenere fino a due assegnazioni di posteggio.
9. Il concessionario di due posteggi nel medesimo mercato non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione.
10. All'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi o temporaneamente non occupati dai titolari di concessione possono partecipare esclusivamente persone fisiche o società regolarmente costituite ed iscritte ai Registri della camera di Commercio in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipologia A rilasciata da un comune della Regione Emilia Romagna, o di tipologia B, esibendo il titolo autorizzatorio in originale.
11. All'assegnazione devono essere presenti esclusivamente le seguenti figure: il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche oppure, in alternativa, il collaboratore familiare, il preposto (solo in caso di società autorizzata alla vendita di prodotti del settore alimentare), il dipendente, il lavoratore occasionale, il co.co.pro., l'associato in partecipazione agli utili. Le figure diverse dal titolare devono provare il loro stato con la consegna di dichiarazione del titolare nonché, per i collaboratori famigliari ed il preposto, mediante l'esibizione di posizione INAIL, l'esibizione di contratto in marca da bollo con data certa per il lavoratore occasionale, e l'esibizione di contratto e posizioni INPS e INAIL per tutte le altre figure.
12. I posteggi sono assegnati in base alla specializzazione merceologica, al settore merceologico e all'ordine occupato dallo spuntista nella graduatoria di cui al precedente comma 2; non si fa luogo ad assegnazione del posteggio a merceologia esclusiva in assenza di operatori che vendano merce conforme alla merceologia richiesta, se non a favore di operatori che trattano il settore merceologico previsto nel mercato.
13. L'operatore che ha avuto in assegnazione il posteggio a seguito di spunta è tenuto al rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento, ed è assoggettato al pagamento dei canoni e tributi locali come richiesto dai vigenti Regolamenti, nelle forme e modalità che saranno individuate dall'Amministrazione comunale in accordo con il concessionario del servizio di riscossione.
14. Il personale dell'Amministrazione comunale verifica che la persona presente all'assegnazione dei posteggi sia titolata a partecipare e sia in regola con il pagamento di Cosap e Tarsug relative ai posteggi assegnati in spunta nel medesimo mercato, ad esso va esibito il Durc o la documentazione sostitutiva di cui alla L.R. 1/2011 degli operatori muniti di titolo ottenuto in Regioni in cui tali documenti non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività.
15. L'operatore spuntista che risulti non in regola con il pagamento dei canoni e dei tributi locali di cui al comma 13 è sospeso dalla operazioni di spunta fino alla regolarizzazione dei pagamenti.
16. Qualora l'operatore temporaneamente assegnatario di posteggio rifiuti, non provveda ad occuparlo, o lo ceda a terzi, o si allontani dallo stesso prima dell'orario di chiusura del mercato, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti ed è sanzionato ai sensi del

presente Regolamento.

17. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della Legge Regionale n. 25 giugno 1999, n.12, per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, la mancata presenza al mercato per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e per impegni relativi a cariche elettive politiche e sindacali, sempreché siano debitamente giustificati e comunicati al Settore competente entro il trentesimo giorno successivo alla prima assenza. In caso di documentazione giustificativa presentata in ritardo, la giustificazione opera solo dalla data di presentazione e fino alla residua copertura fornita dal documento. In caso di assenze per malattia e gravidanza la certificazione medica deve indicare esplicitamente l'inabilità al lavoro ed il relativo periodo.

ART. 26 STRUTTURA DI VENDITA

1. L'operatore non può occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata.
2. La merce in vendita deve essere collocata su banchi con altezza di almeno cm. 40 dal suolo; è fatta eccezione per la merce appartenente alla tipologia "piante e fiori", "arredi e complementi d'arredo", "calzature e pelletteria", "articoli di artigianato etnico".
3. Alle tende di protezione al banco di vendita, da utilizzare esclusivamente a protezione dagli agenti atmosferici, non può essere appeso alcun tipo di merce o teli di separazione, oltre la linea perimetrale del posteggio.
4. Eventuali ombrelloni o coperture che sporgano oltre la superficie in concessione devono essere collocati ad un'altezza minima di metri 2,40 dal suolo al fine di consentire l'eventuale transito dei veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio. In ogni caso la sporgenza è ammessa unicamente sul lato del fronte di vendita a condizione che non crei intralcio od ostacolo al passaggio dei veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio
5. E' vietato l'utilizzo dei mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact-disc, o per la dimostrazione di giocattoli sonori, sempreché il volume delle apparecchiature sia minimo e comunque tale da non recare disturbo.
6. E' vietato bruciare incensi ed aromi.
7. L'operatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita straordinaria, vendita a peso, etichettatura delle merci e ogni altra disposizione di legge, ed in caso di vendita di cose usate dovrà essere data adeguata informazione mediante esposizione di cartello.
8. E' fatto obbligo agli operatori:
 - di mantenere in ordine lo spazio occupato;
 - di contenere eventuali rifiuti in appositi sacchi, differenziandoli per tipologia, per

evitarne la dispersione e di provvedere a fine vendita al corretto conferimento in appositi contenitori.

9. E' fatto obbligo per concessionari di posteggio con struttura fissa di provvedere alla costante manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto pena la revoca della concessione per il posteggio con conseguente ordine di rimozione del manufatto.
10. E' fatto obbligo al proprietario del chiosco posizionato su posteggio, qualora non più titolare della concessione di suolo pubblico di provvedere alla immediata rimozione del manufatto qualora il posteggio venga soppresso o, a seguito di messa a bando, non venga assegnato.
11. Qualora si utilizzino bombole di gas liquido, queste dovranno essere certificate secondo norme CE con omologazione che attesti la conformità del prodotto, da conservare unitamente al titolo autorizzatorio ed esibire al personale di vigilanza che ne faccia richiesta. Gli operatori che intendano utilizzare bombole di gas liquido dovranno altresì dotarsi di estintore. L'uso di generatori di corrente, dotati di certificazione a norma CE, è consentito esclusivamente qualora il posteggio non sia dotato di fornitura elettrica.

ART. 27 CIRCOLAZIONE E SOSTA NELLE AREE DI MERCATO

1. Durante l'orario di mercato è vietato nell'area mercatale il transito di tutti i veicoli, comprese le biciclette anche se condotte a mano, diversi dai veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio.
2. Con provvedimento del Sindaco di cui all'art.4 vengono altresì fissati gli orari di carico e scarico delle merci e di allestimento delle attrezzature di vendita, compatibilmente con gli orari fissati per l'esercizio dell'attività di vendita.
3. Lo scarico delle merci, se non è previsto diversamente nell'Ordinanza sindacale che disciplina l'orario del commercio su aree pubbliche, deve in ogni caso essere terminato almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.
4. E' vietata la sosta dei veicoli nell'area del mercato, al di fuori dei posteggi nei limiti di cui al comma 5, salvo che non si tratti di aree a ciò espressamente destinate.
5. Esclusi i casi in cui le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato, è fatto obbligo al concessionario di mantenere il proprio veicolo all'interno dello spazio dato in concessione. Qualora le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato l'utilizzo del mezzo, è fatto obbligo al concessionario di parcheggiarlo in altro luogo nel rispetto delle norme che sovrintendono la circolazione stradale e la sosta.
6. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito: ai veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio e agli operatori che eccezionalmente sono costretti a lasciare il posteggio prima del termine dell'orario di mercato.
7. Il fronte vendita deve essere allestito in maniera tale da impedire alla clientela di

sostare od indugiare sulla carreggiata ovvero causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.

ART. 28 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ACCESSORI

1. Ad eccezione delle funzioni istituzionalmente riservate al Comune, la gestione organizzativa del mercato e la promozione di tutte le iniziative utili per l'incremento e la riqualificazione del mercato possono essere affidate a terzi o ad un consorzio di operatori che rappresentino almeno il 51% dei titolari di posteggio di un determinato mercato .
2. L'eventuale affidamento della gestione verrà effettuato sulla base di apposita convenzione approvata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 29 COMITATO DI MERCATO.

1. In ogni mercato può essere costituito un Comitato composto almeno da:
 - quattro rappresentanti degli operatori concessionari (almeno due proprietari), di cui uno del settore alimentare, se presente, eletti dagli stessi;
 - due rappresentanti indicati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - un rappresentante dell'associazione dei consumatori.
2. Il Comitato ha il compito di:
 - formulare proposte in ordine alla soluzione dei problemi operativi del mercato;
 - collaborare con la Polizia Municipale al buon funzionamento del mercato.
3. In caso venga costituito il Comitato, questo sarà il referente dell'Amministrazione Comunale per tutte le comunicazioni di carattere generale riferite agli operatori del mercato.

TITOLO III – FIERE

ART 30 CLASSIFICAZIONE DELLE FIERE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento e di accesso alle Fiere nonché alle Fiere Straordinarie.
2. Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art.6, comma 1, della legge Regionale n.12 del 1999,così come ulteriormente specificate:
 - **fiere ordinarie**, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - **fiere a merceologia esclusiva**, quando tutti i posteggi sono organizzati:

- per settori merceologici;
 - per specializzazioni merceologiche;
 - per settori e per specializzazioni merceologiche;
- **fiere straordinarie**, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiore a due e con le stesse modalità.

ART 31 FIERE STRAORDINARIE.

1. L'istituzione di una fiera straordinaria avviene con deliberazione di Giunta comunale la quale individua, quali elementi minimi:
 - periodo di svolgimento,
 - localizzazione ed ampiezza complessiva dell'area destinata all'evento,
 - suddivisione nei settori merceologici e/o specializzazioni merceologiche.
2. E' fatta salva la possibilità del Settore competente di definire la collocazione ed il numero progressivo dei posteggi, nonché le prescrizioni che fossero necessarie per motivi di viabilità, di sicurezza o di ogni altro interesse pubblico.
3. L'istituzione delle fiere straordinarie può avvenire anche su iniziativa delle Associazioni di Categoria degli operatori, che presentino un progetto nel quale siano indicati:
 - le finalità dell'iniziativa;
 - periodo di svolgimento;
 - localizzazione ed ampiezza complessiva dell'area destinata all'evento;
 - i settori o le specializzazioni merceologiche interessate;
 - le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
 - il numero di posteggi e il relativo dimensionamento.
4. La presentazione del progetto deve avvenire almeno 150 giorni prima dell'evento, stante quanto previsto al punto 1 lett. f) della deliberazione della G.R. n.1368/99.
5. L'istituzione di una fiera straordinaria avviene sentito il parere delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
6. La fiera straordinaria può essere prorogata per altre due edizioni con atto di Giunta per esigenze particolari e previa valutazione dell'impatto della manifestazione sulla città ed il livello di gradimento da parte di operatori e consumatori.
7. In caso di superamento delle due edizioni si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, o dalla quinta edizione nel caso della proroga di cui al comma precedente, le disposizioni che regolano le altre tipologie di fiere.
8. Nelle fiere straordinarie, l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art.34 comma 3 e seguenti e può essere riferibile ad una o a tutte le edizioni previste.
9. Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a

tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione decennale, sempreché si provveda alla loro definitiva istituzione.

CAPO I - FIERE ORDINARIE E A MERCEOLOGIA ESCLUSIVA

ART. 32 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltrechè a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web del Comune di Bologna, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.
2. La domanda presentata da un operatore già titolare di due posteggi, in qualità di proprietario o di gestore delle relative aziende, ossia del numero massimo consentito nella stessa fiera, è dichiarata irricevibile e non vi sarà dato seguito.
3. La domanda deve essere presentata con le stesse modalità previste per i mercati.
4. La graduatoria per l'assegnazione decennale dei posteggi agli operatori titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche viene formulata in base ai criteri stabiliti al punto 2, lett.c) della deliberazione della Giunta Regionale 1368/99, così come ulteriormente integrati:
 - a) maggior numero di presenze effettive maturate nella fiera riferibili ad un'unica autorizzazione;
 - b) in caso di parità di presenze maggior anzianità d'azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;
in caso di ulteriore parità, saranno privilegiati gli operatori
 - c) sprovvisti di posteggio nell'ambito delle Fiere del territorio comunale;
 - d) sprovvisti di posteggio nell'ambito della specifica Fiera;
 - e) la cui domanda risulti spedita per prima, tenuto conto che fa fede la data di spedizione della raccomandata, la data in cui il fax è pervenuto o la data del protocollo se la domanda viene consegnata personalmente;
 - f) in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
- 4bis Non si fa luogo ad assegnazione a favore di operatori che non risultino in regola con il pagamento dei canoni e tributi comunali per lo svolgimento del commercio su area pubblica o con il pagamento di sanzioni amministrative riguardanti l'esercizio del commercio su area pubblica nel territorio comunale per le quali sia stata emessa ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81.
5. Le presenze maturate nella Fiera, che permettono di ottenere la concessione di posteggio, sono quelle registrate fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi liberi.
6. L'anzianità di presenza viene azzerata anche nel caso in cui, pur essendosi utilmente collocato in graduatoria, l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio.

7. All'atto del rilascio della concessione di posteggio e della relativa autorizzazione sono azzerate tutte le presenze maturate fino a quella data sull'autorizzazione che ha permesso di ottenere la concessione per il posteggio.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'assegnazione dei posteggi che si rendono disponibili:
 - a) per incremento del numero di posteggi della fiera;
 - b) per istituzione di una nuova fiera;
 - c) per revoca ai sensi del presente Regolamento;
 - d) per rinuncia del titolare;
9. Prima di procedere ad assegnare mediante Bando Pubblico i posteggi liberi, l'Amministrazione valuta l'opportunità di mantenimento in essere degli stessi, consentendo nel frattempo che vengano assegnati in forma temporanea.
10. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene:
 - a) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;
 - b) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie analogamente a quanto stabilito per i mercati.
11. Nei casi di trasferimento della fiera in altra sede, nonché nei casi di trasferimento parziale, ristrutturazione, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi di una fiera, per la riassegnazione dei posteggi si applica quanto previsto per i mercati, con l'ulteriore facoltà di standardizzare/omogeneizzare le dimensioni e i settori merceologici dei posteggi, nonché di prescrivere particolari caratteristiche della struttura al fine di garantire la qualità ed il decoro della manifestazione.

ART. 33 ASSEGNAZIONE POSTEGGI NON ASSEGNATI

1. Solo ed esclusivamente nel caso in cui nella Fiera vi siano posteggi non assegnati in concessione decennale, gli operatori in possesso di autorizzazione di commercio per le aree pubbliche che intendono occupare temporaneamente i posteggi possono presentare domanda al Settore competente.
2. L'elenco dei posteggi non assegnati per ciascuna fiera è pubblicato, a cura del settore competente, all'albo Pretorio e nel sito internet del comune di Bologna, 90 giorni prima dello svolgimento della Fiera.
3. La domanda va presentata almeno 60 giorni prima dello svolgimento della Fiera ovvero, nel caso in cui tale giorno coincida con un giorno festivo, entro il primo giorno feriale successivo. A tal fine fa fede la data di spedizione della raccomandata, di ricevuta del fax o del protocollo del Comune se consegnata a mano. Deve essere presentata una domanda per ogni singola Fiera.
4. Si applicano, ai fini dell'assegnazione temporanea di cui al presente articolo, i criteri di cui al precedente articolo .

5. La graduatoria è affissa all'Albo Pretorio almeno 10 giorni prima dello svolgimento della Fiera.
6. Gli operatori che hanno presentato la domanda fuori dai termini saranno ammessi a partecipare alla Fiera secondo le modalità previste dal successivo art. 34.
7. Ai fini dell'assegnazione di un secondo posteggio, si applicano all'operatore già titolare di un posteggio in concessione decennale, gli stessi criteri validi per gli operatori non titolari di posteggio e di cui al presente articolo
8. Agli effetti di cui al comma 3 valgono unicamente le presenze effettive maturate dall'operatore in virtù dell'assegnazione temporanea del secondo posteggio
9. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, se presente.
10. Qualora, esaurita la graduatoria, risultassero posteggi ancora vacanti, gli stessi saranno assegnati agli operatori che sono presenti nel primo giorno di svolgimento della Fiera, ai sensi dell'art. 34.

ART. 34 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON OCCUPATI – SPUNTA -

1. L'operatore assegnatario di posteggio che non sia presente nel primo giorno di svolgimento della Fiera entro l'orario fissato per l'inizio della vendita è considerato assente e conseguentemente il relativo posteggio viene assegnato ad altro operatore presente all'orario prefissato secondo le modalità disciplinate dal presente articolo.
2. Nel caso di fiere annuali il cui periodo di svolgimento sia articolato su più giornate, consecutive o meno, la procedura di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o non assegnati viene effettuata una unica volta, alla prima giornata, e resta valida per l'intera durata della manifestazione.
3. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati si effettua solo a favore di operatori già presenti all'orario di inizio della Fiera in possesso di autorizzazione di tipo A rilasciata da uno dei Comuni della Regione o di tipo B, iscritti ai Registri della Camera di Commercio con posizione attiva, in grado di esibire il DURC o la documentazione sostitutiva prevista dalla L.R. 1/2011 ed in regola con il pagamento di canoni e tributi per lo svolgimento del commercio su area pubblica nonché delle sanzioni comminate nell'esercizio del commercio su area pubblica nel territorio del comune di Bologna per le quali sia stata emessa ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della L. 681/81, esaurita la eventuale graduatoria di cui all'art. 33 e nel rispetto della graduatoria stilata applicano i criteri di cui al punto 4 lett. d) della Deliberazione di Giunta così come integrati:
 - a) maggior numero di presenze effettive maturate nella fiera riferibili ad un'unica autorizzazione;
 - b) in caso di parità di presenze, maggior anzianità d'azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa con le

- modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;
c) sprovvisti di posteggio nell'ambito della specifica Fiera;
d) sorteggio.

4. La graduatoria è tenuta ed aggiornata dal personale dell'Amministrazione comunale che, al termine della Fiera, la trasmette al Settore competente per le verifiche di competenza.
5. Quanto disposto ai commi precedenti trova applicazione anche nel caso di operatore assegnatario non presente il primo giorno, in caso di posteggio appartenente al Mercato Stagionale Posteggi temporanei. Pertanto il relativo posteggio viene assegnato ad altro operatore presente all'orario prefissato una unica volta, alla prima giornata, e detta assegnazione resta valida per l'intero periodo di permanenza del posteggio.

ART. 35 DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE PRESENZE DEGLI OPERATORI NON TITOLARI DI POSTEGGIO

1. All'operatore temporaneamente assegnatario di posteggio che rifiuta, non provvede ad occuparlo, lo cede a terzi o si allontana dallo stesso prima dell'orario di chiusura del mercato, la presenza è annullata a tutti gli effetti ed è sanzionato ai sensi del presente Regolamento.

1bis Solo le presenze effettive, ai sensi dell'articolo 36 comma 1, danno luogo a priorità di ammissione alla fiera per i non titolari di posteggio.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12, per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, la mancata presenza per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare, per impegni relative a cariche elettive politiche e sindacali, sempre che entro 30 giorni - che decorrono dal primo giorno di svolgimento della Fiera - sia prodotta comunicato al Settore competente idonea documentazione giustificativa con indicazione espressa della Fiera a cui la giustificazione si riferisce.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli operatori titolari di concessione decennale di posteggio nell'ambito della Fiera di cui trattasi, ai fini dell'assegnazione in forma temporanea del secondo posteggio.

ART. 36 RILEVAZIONE DELLE PRESENZE E DELLE ASSENZE

1. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate nelle fiere, si considera esclusivamente l'effettiva partecipazione per tutte le giornate di svolgimento della fiera riferite ad un'unica autorizzazione; il personale dell'Amministrazione comunale effettuerà controlli nei giorni di svolgimento della Fiera al fine di verificare la presenza effettiva.
2. La rilevazione delle presenze, ai fini della spunta, viene fatta dal personale dell'Amministrazione comunale all'orario di inizio delle attività di vendita, esclusivamente il primo giorno di svolgimento della Fiera anche se questa si articola su

più giornate, consecutive o meno; al termine della Fiera l'elenco delle presenze aggiornato è trasmesso al Settore competente.

3. Per le assenze si applica quanto stabilito per i mercati, indicando esplicitamente la fiera a cui la giustificazione si riferisce e le giornate di cui si produce giustificazione.
4. Nel caso di Fiere per le quali è prevista una durata di più giornate, consecutive o meno, l'assenza è giustificata per l'intera manifestazione, anche nel caso in cui la certificazione medica sia riferibile al periodo di svolgimento iniziale della manifestazione stessa.
- 4.bis. Il titolare assente all'inizio della fiera la cui assenza è giustificata può rientrare se il posteggio non è stato assegnato con le operazioni di spunta.
5. Il concessionario che non provveda ad occuparlo entro l'orario di inizio della Fiera o si allontani dallo stesso prima dell'orario di chiusura della fiera, o che lo ceda impropriamente a terzi, è considerato assente, anche ai fini della revoca dell'autorizzazione di cui al successivo articolo.

ART. 37 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione e la relativa concessione decennale per l'occupazione del posteggio sono revocate alla terza assenza nell'ambito di tre manifestazioni consecutive, fatte salve le disposizioni di cui al precedente articolo, nonché negli altri casi previsti dall'art. 43 comma 5 per quanto applicabile.

ART. 38 APPLICABILITA' ALTRE DISPOSIZIONI

1. Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per i Mercati e di cui al precedente Titolo II.

TITOLO IV – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 39 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Fatte salve le aree interdette, di cui all'articolo successivo, l'attività di vendita itinerante può essere effettuata stando esclusivamente per il tempo strettamente necessario a servire l'acquirente.
2. L'attività di vendita itinerante può essere effettuata purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi o espositori che non costituiscano parte integrante del veicolo, e comunque nel rispetto dell'art. 26 commi 3, 5, 7, 8 ed 11.
3. Nelle strade in cui è consentito lo svolgimento dell'attività di vendita in forma itinerante, la sosta dei veicoli utilizzati per la vendita deve essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale.

4. Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono, in quanto applicabili, le restanti disposizioni di cui al presente Regolamento.
5. Allo svolgimento della vendita in forma itinerante svolta dai produttori agricoli ai sensi del D.Lgs. 228/2001 si applicano i divieti di cui all'art. 40 relativamente alle zone interdette al commercio, nonché l'obbligo di sostare per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore e di non posizionare la merce a contatto con il terreno o esposta su banchi o espositori che non costituiscono parte integrante del veicolo. La violazione alla presente disposizione è sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2001 con una somma da 300 a 500 euro.

ART. 40 AREE INTERDETTE

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è interdetto, in attuazione dell'articolo 3 della Legge Regionale 25 luglio 1999, n. 12:
 - a) per motivi di tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale in tutte le strade, le piazze ed i portici all'interno dei viali di circonvallazione, tutta la sede stradale dei viali di circonvallazione nonché le zone ad esse collegate (aree verdi incluse) e nei primi 25 metri di tutte le strade che adducono ai viali di circonvallazione, nonché quelle che partono e arrivano da e per Piazza di Porta Castiglione, Piazza di Porta Maggiore, Piazza di Porta Mascarella, Piazza di Porta S. Donato, Piazza di Porta S. Felice, Piazza di Porta S. Isaia, Piazza di Porta S. Mamolo, Piazza di Porta S. Stefano, Piazza di Porta S. Vitale, Piazza di Porta Saragozza, Piazza VII Novembre, Piazza delle Medaglie d'Oro;
 - b) per motivi di intralcio al traffico veicolare: in tutti gli stalli destinati alla sosta, nelle strade di scorrimento e relativi marciapiedi, banchine e portici, nelle aree verdi limitrofe e nei primi 25 metri di strade e piazze che partono ed arrivano dalle aree di mercati e fiere .

E' altresì interdetto nelle vie: Massarenti, Mattei, Mazzini, Emilia Levante, G. Dozza, degli Ortolani, Roma, Murri, Toscana, Castiglione, San Mamolo, Saragozza, Porrettana, A. Costa, Sabotino, Tolmino, Montefiorino, Gandhi, Togliatti, Saffi, Emilia Ponente, M. E. Lepido, Zanardi, Matteotti, di Corticella, Bentini, Ferrarese, P. Unità, Stalingrado, San Donato, Europa, della Fiera, Aldo Moro, della Repubblica, via degli Orti, Dagnini, L. Bassi Veratti, Donato Creti, dei Lamponi, Sipelunga, nei relativi marciapiedi banchine e portici, nelle aree verdi limitrofe e nei primi 25 metri delle strade e piazze che vi intersecano;
 - c) per motivi di intralcio al traffico veicolare, durante le manifestazioni:
 - fieristiche e non nel Fiera District;
 - presso lo Stadio Comunale Dall'Ara, nelle vie dello Sport, De' Coubertin, Piazza della Pace, Menabue, della Barca, della Certosa, nell'ultimo tratto di via delle Tofane (ang. via della Certosa) ed in via Bandiera, ultimo tratto di via Busacchi e ultimo tratto di via XXI Aprile, Largo Vittime dei lager nazisti, Giardino Vigili del Fuoco, Giardino Perseguitati Antifascisti;
 - presso il Paladocza, nelle vie Calori, Nannetti, Graziano, Ercolani e Piazza Azzarita;
 - presso il Parco Nord;

- d) Per motivi di tutela ambientale, nei parchi e giardini di interesse storico e testimoniale ai sensi dell'art. 41 del RUE, nonché nei seguenti parchi, ai sensi dell'art. 43 del RUE: Villa Ghigi, Jola, Cà Bandiera, Paleotto, Calanchi di Sabbiuono.
2. Le aree interdette al commercio itinerante ai sensi del comma 1, nonché eventuali variazioni per modifiche toponomastiche, sono identificate mediante elaborati cartografici approvati con determinazione del Settore competente.
 3. Con deliberazione di Giunta comunale è possibile individuare temporaneamente, ulteriori aree nelle quali vietare l'esercizio del commercio itinerante per motivi di intralcio al traffico veicolare.
 4. Con deliberazione di Giunta comunale, per ragioni di marketing territoriale, valorizzazione turistica o progetti socialmente utili, possono essere individuate eventuali deroghe al divieto di vendita in forma itinerante nelle zone di cui ai punti a) e d) del comma 1, definendo esplicitamente:
 - a) durata massima della deroga, che non può comunque superare i 90 giorni nell'anno solare;
 - b) eventuali strutture di vendita mobili consentite;
 - c) specializzazioni merceologiche;
 - d) prescrizioni a tutela delle aree, degli edifici e per la civile convivenza;
 - e) prescrizioni a tutela dell'ordine pubblico e della viabilità.

TITOLO V – SANZIONI

ART. 41 SANZIONI PECUNIARIE

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, a chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, comma 10 del citato Decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582 a euro 15.493 e la sanzione accessoria di cui all'articolo successivo.
2. A chiunque viola le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante, ai sensi dell'art. 40 comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 3.098 e la sanzione accessoria di cui all'articolo successivo.
3. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti dal presente articolo e dal successivo, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge Regionale n. 6/2004 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 ad euro 5.000.

ART. 42 CONFISCA MERCE

1. In attuazione del combinato disposto dell'articolo 29, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dell'articolo 56, comma 2, della Legge Regionale 24 marzo 2004, n. 6, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce e della attrezzatura, compreso l'eventuale automezzo:
 - nei casi oggetto di sanzione ai sensi dell'art 41 comma 1;
 - nei casi di esercizio del commercio senza alcuna autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa su area privata scoperta aperta al pubblico;
 - in caso di grave violazione delle limitazioni e dei divieti imposti dal presente Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. Ai fini e per gli effetti del comma precedente si qualifica come grave violazione:
 - a) lo svolgimento dell'attività di commercio in forma itinerante nelle aree di cui al precedente articolo 40 comma 1 lettere a), b), c), d);
 - b) l'attività di vendita itinerante effettuata sostando per un tempo superiore a quello strettamente necessario a servire l'acquirente;
 - c) l'attività di vendita itinerante effettuata posizionando la merce a contatto con il terreno o esposta su banchi o espositori che non costituiscono parte integrante del veicolo;
 - d) la mancata osservanza, da parte del titolare di autorizzazione per il commercio con posteggio o in forma itinerante, delle disposizioni per la raccolta di rifiuti previste dalla normativa vigente.

3. Ai fini e per gli effetti del presente articolo, il pubblico ufficiale che effettua il sequestro amministrativo cautelare della merce e delle attrezzature può procedere con le modalità semplificate previste dal Regolamento Regionale 29 luglio 2004, n. 20.

ART. 43 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ATTIVITA' DI VENDITA

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in caso di particolare gravità il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa nelle ipotesi di cui ai punti a), b), c), d), f), g), h), i), l) del comma successivo, oppure l'intera attività commerciale sul territorio comunale nelle ipotesi di cui ai punti e), f), g) ed l) del comma successivo.

2. Si considera di particolare gravità ai sensi del comma precedente :
 - a) la cessione impropria del posteggio, ossia senza la previa richiesta di subingresso;
 - b) la mancata liberazione o occupazione del posteggio entro l'orario prefissato;
 - c) l'aver occupato un posteggio diverso da quello assegnato;
 - d) l'aver occupato una superficie maggiore o diversa rispetto a quella autorizzata;
 - e) l'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree interdette di cui all'art. 40 o difformemente alle modalità di cui all'art. 39 ovvero sostando per un tempo superiore a quello strettamente necessario a servire l'acquirente o posizionando la merce a contatto con il terreno o esponendola su banchi o espositori che non costituiscono parte integrante del veicolo;
 - f) in caso di reiterazione della mancata esibizione dell'autorizzazione in originale e

dell'eventuale concessione di posteggio in originale a richiesta del personale dell'Amministrazione comunale e degli eventuali addetti alla gestione dei servizi accessori del mercato;

- g) la mancata manutenzione della struttura di vendita o l'inosservanza delle disposizioni in materia di raccolta di rifiuti;
- h) la vendita di merceologie non conformi all'eventuale specializzazione merceologica del mercato;
- i) il mancato rispetto delle eventuali prescrizioni dettate dall'Amministrazione per le caratteristiche della struttura di vendita;
- l) l'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi dell'art.36 bis del Regolamento di occupazione di suolo pubblico.

3. In caso di sottoscrizione di convenzione tra l'Amministrazione comunale ed un Consorzio di gestione di cui al precedente articolo 28, la convenzione può articolare modalità di sospensione dell'attività di vendita fino all'eventuale revoca dell'autorizzazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dall'articolo 5 della Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12.

4. L'autorizzazione è revocata dal Settore competente nel caso in cui l'operatore:

- a) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- b) non inizi l'attività, a seguito di registrazione presso la Camera di Commercio, entro 6 mesi dalla data dell'avvenuto rilascio del titolo autorizzatorio, fatta salva la facoltà di concedere una proroga, non superiore a 6 mesi, per comprovata necessità dell'interessato;
- c) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali e ad un terzo (arrotondato all'unità inferiore in caso di decimali fino a 5 compreso, e arrotondato all'unità superiore in caso di decimali oltre 5) delle volte nei mercati di più breve durata (stagionali e periodici), fatto salvo le assenze giustificate, oppure, nel caso delle fiere, qualora sia assente nell'ambito di tre manifestazioni consecutive, fatte salve le assenze giustificate;
- d) risulti non aver chiesto ed ottenuto l'iscrizione ai Registri della Camera di Commercio entro i termini indicati dalla relativa normativa;
- e) non sia più titolare di concessione ad occupare suolo pubblico a seguito di decadenza o revoca della stessa ai sensi del Regolamento per l'Occupazione del Suolo Pubblico e del presente regolamento;
- f) non sia più titolare della concessione per il posteggio a seguito di revoca per la mancata manutenzione ordinaria e straordinaria del chiosco;
- g) non abbia provveduto al ritiro della stessa autorizzazione, decorsi inutilmente i 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di ritiro o dall'avvenuta notifica;
- h) non abbia provveduto ad acquisire i requisiti professionali nel termine di 12 mesi dalla data del decesso del precedente titolare, in presenza di trasferimento della sola gestione agli eredi che decidono di proseguire l'attività;
- i) non presenti nei termini previsti dalla L.R. 1/2011 il DURC o la documentazione sostitutiva prevista dalla legge stessa nel caso di cui all'art. 2 comma 3.

5. L'autorizzazione è sospesa per 180 giorni nel caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla L.R. 1/2011 del DURC o della documentazione sostitutiva prevista

dalla legge stessa nel caso di cui all'art.2 comma 2.

TITOLO VI – MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

ART. 44 MANIFESTAZIONI VARIE

1. Nell'ambito delle manifestazioni di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., nelle quali sono previste anche attività di vendita su area pubblica, svolte da soggetti appartenenti a categorie professionali definite (commercianti, produttori agricoli, artigiani iscritti all'Albo delle Imprese artigiane), le suddette attività devono essere autorizzate dal Dirigente competente unitamente all'autorizzazione per la manifestazione principale.
- 1bis Il Dirigente competente può altresì autorizzare la presenza di artisti di strada nonché le attività di vendita di cui all'art 45 comma 1 lett. a) e c).
2. I soggetti promotori di manifestazioni nell'ambito delle quali si svolgano attività di vendita, unitamente alla richiesta di autorizzazione per la manifestazione, devono presentare un progetto nel quale siano almeno indicati:
 - a) finalità dell'iniziativa;
 - b) operatori partecipanti;
 - c) aree e localizzazione dell'iniziativa evidenziando la parte destinata ad attività commerciali;
 - d) modalità di allestimento della manifestazione;
 - e) tempi e durata della manifestazione.
3. Le attività di vendita sono svolte sulla base delle specifiche normative del settore di appartenenza.

ART. 45 ATTIVITA' DI VENDITA AMMESSE SU AREA PUBBLICA.

1. Sono consentite, previa acquisizione della concessione di suolo pubblico, le seguenti attività di vendita su area pubblica:
 - a) attività di vendita effettuate in maniera del tutto occasionale e non professionale, da parte di Associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della Legge n. 266/1991, delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D.Lgs. n. 460/97 , delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali o all'Albo Comunale delle Libere Forme Associative, Enti o Comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali , culturali, ricreativi e sportivi di cui agli art. 14 e seguenti del codice civile, dal cui statuto vigente registrato presso l'Agenzia delle Entrate sia chiaramente desumibile che svolgono attività per scopi benefici o assistenziali senza fini di lucro;
 - b) attività di vendita effettuate in occasione di mostre di prodotti, nei confronti dei visitatori, purché riguardanti le sole merci oggetto delle manifestazioni, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. l) del D.lgs. 114/98;
 - c) attività di vendita effettuate in occasione di manifestazioni autorizzate, da chi espone o vende le proprie opere d'arte o dell'ingegno a carattere creativo comprese le proprie pubblicazioni, così come definito dall'art. 4 comma 2 lett. h) del D.Lgs. 114/98.

2. Al fine di recuperare e mantenere vitali attività tipiche tradizionali, è consentito lo svolgimento di mestieri tipici di servizio, quali il ciabattino e l'arrotino previa acquisizione della concessione su suolo pubblico, rilasciate sulla base dell'ordine cronologico della richiesta.

ART. 46 COMMERCIO DI COSE USATE.

1. Le disposizioni di cui agli artt. 126 e 128 del T.U.L.P.S non si applicano per il commercio, su aree pubbliche od in sede fissa, di cose usate prive di valore o di valore esiguo.
2. Sono considerati di valore esiguo gli oggetti posti in vendita ad un costo pari od inferiore ad Euro 250,00.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 47 RINVII AD ALTRI REGOLAMENTI

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono complementari e connesse a quelle dei Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente, del Regolamento Urbanistico Edilizio e delle Norme di Dettaglio, del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, della disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale, del Regolamento di Polizia Urbana.
2. Sono fatte salve disposizioni specifiche contenute nei Regolamenti dei singoli Mercati, se esistenti.

ART. 48 ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

1. All'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento dei Mercati e delle Fiere ai sensi dell'articolo 8, comma c), della Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12, approvato con delibera in data 15 ottobre 2007 P.g. n. 154284/2007 e successive modificazioni approvate con delibera in data 12 novembre 2007, P.g. n. 257177/2007.